



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Antonietta Scrima

Francesca Fiecconi

Augusto Tatangelo

Irene Ambrosi

Giuseppe Cricenti

Presidente

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
SANITARIA

Ud.08/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9207/2024 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

-ricorrente-

contro

Azienda Ulss 3 Serenissima (già Azienda Ulss N. 12 Veneziana) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

██████████ presso l'avvocato ██████████

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 343/2024 depositata il 15/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8/01/2026 dal Consigliere Francesca Fiecconi.



Fatti di causa

1. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell'atto di citazione con cui ██████████ conveniva l'Azienda ULSS 3 Serenissima (di seguito indicata per brevità anche ULSS) al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 130.447,00, che assumeva di avere subito in conseguenza di due interventi di orchifunicolectomia: il primo eseguito nel giugno del 2002 sul testicolo destro, il secondo, in data 27/12/2011, sul testicolo sinistro, che lo avevano reso sterile. A sostegno della domanda allegava che gli interventi erano stati eseguiti a causa di formazioni neoplastiche, che si erano sviluppate prima al testicolo destro e poi a quello sinistro, e lamentava il fatto di non essere stato informato adeguatamente, in occasione di entrambi gli interventi, né dei possibili trattamenti alternativi, né della possibilità di crioconservare i gameti, al fine di non perdere definitivamente la capacità di procreare. L'azienda sanitaria si costituiva eccependo, in relazione al primo intervento, la prescrizione del diritto fatto valere per decorso del termine decennale, sottolineando comunque come l'intervento eseguito fosse l'unico possibile, attese le dimensioni della massa tumorale, e come l'ipotesi della crioconservazione dei gameti fosse stata presa in considerazione ma poi non percorsa, atteso il numero esiguo e la scarsa mobilità degli spermatozoi, evidenziata dallo spermogramma eseguito. Quanto all'intervento eseguito a dicembre del 2011, la convenuta sottolineava la correttezza del proprio operato, evidenziando come nella scheda di pre-ricovero del 21/12/2011 fossero indicati tutti i passaggi che avrebbero costituito le fasi dell'intervento chirurgico e fosse annotato anche il consiglio di conservare il liquido seminale, sicché non si poteva imputare all'azienda la mancata conservazione, posto che il paziente sottoscriveva poi il modulo di



consenso informato, nel quale pure era indicata come possibile la sterilità.

2. Per quanto qui ancora di interesse, il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1322/2022, rigettava la domanda, accogliendo l'eccezione di prescrizione con riguardo all'intervento eseguito nel giugno 2002 e, quanto all'intervento del dicembre 2011, reputando che esso costituisse l'unica scelta terapeutica possibile, che la relativa esecuzione fosse immune da censure e che non vi fosse prova né della lesione del diritto all'autodeterminazione, avuto riguardo all'opzione sanitaria adottata, né della lesione del diritto ad un consenso informato in relazione all'esigenza di procedere alla crioconservazione dei gameti, escludendo, da ultimo, anche la responsabilità risarcitoria da perdita di *chance*.
3. Avverso la decisione l'attore proponeva appello, deducendo, in primo luogo, che il Tribunale avesse travisato l'oggetto del diritto all'autodeterminazione. In secondo luogo, assumeva l'illogicità dell'affermazione secondo cui egli non avrebbe manifestato l'esigenza di posticipare l'intervento al fine di sottoporsi previamente al trattamento di crioconservazione del liquido seminale, atteso che la sua autodeterminazione risultava compressa dalla carenza di adeguate informazioni da parte dei sanitari, a nulla rilevando, al riguardo, la sottoscrizione del modulo di consenso informato, non essendo stata in realtà fornita alcuna informativa in ordine alla possibilità di eseguire la crioconservazione preventiva. In terzo luogo, contestava l'argomentazione del Tribunale nella parte in cui aveva escluso la lesione del diritto all'autodeterminazione sul presupposto del mancato assolvimento dell'onere probatorio circa l'intenzione di sottoporsi alla crioconservazione, evidenziando come, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la prova del danno potesse essere fornita anche in via presuntiva, non emergendo, peraltro, elementi idonei a dimostrare l'assoluta indifferibilità dell'intervento chirurgico, ovvero l'impossibilità



di un rinvio di uno-due giorni necessario per consentire la crioconservazione, e rilevando, comunque, come egli non fosse stato posto nella condizione di chiedere lo spostamento dell'operazione. Infine, contestava la valutazione del Tribunale che, richiamandosi ad un referto medico del 2004, aveva ritenuto inutile la crioconservazione in ragione della già accertata azoospermia, osservando come tale conclusione si ponesse in contrasto con i rilievi del consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva sottolineato che, nel cinquanta per cento dei casi, lo sperma poteva essere efficacemente estratto anche da soggetti azoospermici. Si costituiva in giudizio l'Azienda ULSS, contestando la fondatezza dell'appello e reiterando le argomentazioni già svolte in primo grado.

4. La Corte d'appello di Venezia rigettava l'appello, confermando la decisione di primo grado e condannando la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite.
5. Con ricorso affidato a cinque motivi, [REDACTED] ha impugnato per cassazione la sentenza n. 343/2024 della Corte d'appello di Venezia pubblicata il 15/02/2024. La parte intimata Azienda U.L.S.S. 3 "Serenissima", già Azienda U.L.S.S. n. 12 "Veneziana" ha depositato controricorso. Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato memorie illustrative.

Ragioni della decisione

6. Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente lamenta "Violazione dell'art. 1218 c.c. e degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.". Deduce che la Corte territoriale avrebbe confuso l'informativa relativa ai rischi dell'intervento chirurgico con l'ulteriore e diversa informativa (nella specie omessa) relativa alla possibilità di ricorrere alle moderne tecniche di crioconservazione dei gameti funzionale a salvaguardare il suo diritto alla genitorialità. La Corte di merito avrebbe poi invertito il riparto dell'onere della prova, imputando al paziente di



non aver dimostrato l'omessa informativa, laddove, invece, ad avviso del ricorrente, è l'azienda che dovrebbe dimostrare l'esatto adempimento, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale; inoltre, quella medesima Corte avrebbe ritenuto di desumere l'informativa in parola dalla cartella clinica ma tale documento sarebbe stato conosciuto dal paziente e allo stesso consegnato in epoca successiva alle dimissioni. Si censura, in particolare, il capo di motivazione con il quale la Corte d'appello a pagg. 6-7-8 ha rigettato i primi due motivi di censura ritenendo che: il Giudice di primo grado ha correttamente inquadrato il diritto all'autodeterminazione nell'ambito del diritto alla salute; il paziente non ha prospettato un approccio terapeutico diverso da quello cui venne sottoposto (intervento chirurgico), né ha dimostrato l'intenzione - ove informato - di sottoporsi al trattamento di crioconservazione dei gameti; inoltre nella cartella clinica risulta annotato il consiglio sulla conservazione del liquido seminale. Secondo il ricorrente, l'errore di fondo commesso dalla Corte d'appello (e dapprima dal Tribunale) consisterebbe nell'aver confuso l'informativa data dall'Ulss sull'intervento chirurgico (rispetto alla quale può porsi il problema se vi sia stata o meno l'accettazione del paziente dei rischi conseguenti, tra cui la sterilità) con l'ulteriore e diversa informativa relativa alla possibilità di sottoporsi comunque a quel medesimo intervento dopo aver però previamente effettuato la crioconservazione del liquido seminale (funzionale a salvaguardare il diritto alla genitorialità). Nel caso di specie, in sostanza, il ricorrente contesta ai sanitari dell'ospedale di essere stato sottoposto in data 27.12.11 ad un intervento chirurgico di orchifuniclectomia senza essere informato della possibilità di eseguire il previo trattamento di crioconservazione del liquido seminale che gli avrebbe permesso di salvaguardare il diritto alla procreazione.



7. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente denuncia "Violazione dell'art. 115-116 c.p.c. e dell'art. 32 Cost.". Il ricorrente sostiene che – come sintetizzato a p. 2 del ricorso - la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto che "l'onere della prova è diverso a seconda che il danno investa il diritto alla salute o all'autodeterminazione giacché nel primo caso serve la prova dell'ipotetico rifiuto, mentre nel secondo caso l'omessa e/o insufficiente informativa denota ex se una relazione causale diretta con la lesione dell'autodeterminazione". Inoltre censura la sentenza impugnata laddove ipotizza che un breve differimento dell'operazione chirurgica avrebbe messo a rischio la salute del paziente, non emergendo in atti elementi idonei a dimostrare l'assoluta indifferibilità dell'intervento, ovvero l'impossibilità di un rinvio di uno o due giorni necessario per procedere alla crioconservazione, e nella parte in cui afferma che il ricorrente non avrebbe dimostrato il proprio eventuale dissenso all'esecuzione dell'intervento stesso ovvero l'intenzione di posticiparlo al fine di sottoporsi previamente al trattamento di crioconservazione del liquido seminale, atteso che la sua autodeterminazione risultava compressa dalla carenza di adeguate informazioni fornite dal personale sanitario. Inoltre, sostiene il ricorrente che dagli atti difensivi di primo grado emergerebbero elementi indiziari che renderebbero "postulabile" la scelta (favorevole alla crioconservazione) che egli avrebbe operato se reso edotto di tale possibilità, avendo articolato prova – non ammessa - volta a dimostrare la propria aspirazione di paternità.
8. Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce la "Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.". La Corte d'appello, rifacendosi ad un referto medico del 2004, avrebbe ritenuto che un'eventuale crioconservazione si sarebbe rivelata inutile perché il paziente era già affetto da "azoospermia": la conclusione del Giudice si scontrerebbe con i rilievi del CTU che ha invece sottolineato che nel



50% dei casi lo sperma può essere efficacemente estratto anche da uomini azoospermici.

9. Con il quarto motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c. si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. La Corte d'appello, avendo erroneamente negato i presupposti della responsabilità della struttura sanitaria, avrebbe ingiustamente rigettato la domanda di risarcimento del danno, sulla quale, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto poi pronunciare il giudice del rinvio.
10. Con il quinto motivo, ex art. 360 n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell'art. 93 c.p.c. e dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. 115/02. Ad avviso del ricorrente, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi che precedono, dovrebbero essere annullati anche i capi relativi alla sua soccombenza, sia in relazione alle spese di tutti i gradi del giudizio sia in relazione alla debenza del doppio contributo unificato.
11. Il secondo motivo va trattato per primo, in quanto è da ritenersi quale ragione più liquida rispetto agli ulteriori motivi. Esso è in parte infondato e in parte inammissibile e, in particolare, non risulta in grado di scalfire la seconda *ratio decidendi* sulla mancata allegazione e prova del danno da risarcire per l'omissione dedotta, risultando così quale ragione decisoria autonoma rispetto alla prima che ha considerato adempiuto l'obbligo informativo sulla base della documentazione clinica offerta. In particolare, si censura la sentenza nella parte in cui, anche nel caso fosse da considerarsi inadempito l'obbligo informativo cui era tenuta l'azienda sanitaria circa la possibilità di accedere alla procedura di crioconservazione del liquido seminale, ha ritenuto che il paziente non abbia in ogni caso dimostrato che – ove informato della possibilità di eseguire la previa crioconservazione – avrebbe posticipato l'intervento chirurgico sebbene si trattasse di una scelta rischiosa per la salute. Inoltre, con lo stesso mezzo si deduce che, in caso di lesione del diritto di informazione e di allegazione di un danno non patrimoniale



derivante da un *deficit* informativo, la prova richiesta in capo al danneggiato non attiene all'ipotetico rifiuto di sottoporsi all'intervento demolitorio, bensì alla sussistenza del danno non patrimoniale per la mancata informativa. Tale danno, nel caso di specie, sarebbe consistito nella definitiva perdita di ogni *chance* procreativa provocata dalla mancata comunicazione relativa alla possibilità di svolgere il trattamento di crioconservazione del liquido seminale come previsto del resto dai protocolli di cura.

12. Va sul punto rimarcato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, "trattandosi come nella specie di danno non patrimoniale, anche per la violazione del consenso informato la prova del medesimo può essere dal danneggiato fornita con ogni mezzo e pertanto anche per presunzioni (cfr., da ultimo, Cass., 6/5/2020, n. 8508; Cass., 29/1/2018, n. 2056)" (così da ultimo Cass. sez. III, 25.6.21 n. 18283).

12.1. Tuttavia, le censure racchiuse in tale secondo motivo non sono in grado di dimostrare la violazione delle norme che regolano il riparto degli oneri della prova in tema di responsabilità sanitaria, poiché la Corte di merito ha correttamente ritenuto, alla luce di numerosi precedenti che in questa sede si intendono confermare, che sia la parte interessata a dovere allegare e provare il nesso causale tra omissione informativa e le conseguenze dannose direttamente riferibili alla lesione del diritto di autodeterminazione del paziente al tempo della scelta della prestazione terapeutica, e ciò sulla scorta di principi sedimentati in tema di consenso informato.

12.2. Ed invero, in merito al danno da omesso consenso informato al paziente sui rischi del trattamento medico sanitario proposto, la giurisprudenza richiede che sia allegato e provato, ai fini del giudizio controfattuale in termini di nesso causale, che il paziente avrebbe rifiutato la prestazione sanitaria se fosse stato adeguatamente



informato e che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, quest'ultima da intendersi in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, autonomamente rilevante .

12.3. Solo se ricorrono il dissenso presunto, la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria e il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti) è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ovvero le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegare e provate anche per presunzioni. In ogni caso, anche laddove ricorra il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento; se invece ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente allegi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (v. *amplius* Cass. Sez. 3, ordinanza n. 3582 del 12/02/2025; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 16633 del 12/06/2023; Cass. Sez. 3, sentenza n. 28985 del 11/11/2019; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2369 del 31/01/2018).



12.4. In considerazione dei suddetti principi, la Corte di merito ha opportunamente premesso che, nel caso concreto, la deduzione era nel senso che l'irreversibile perdita del patrimonio genetico del paziente non fosse riconducibile causalmente a un'errata pratica sanitaria, bensì a un'asserita compromessa possibilità data al paziente di effettuare il prelievo del liquido seminale prima di sottoporsi all'intervento chirurgico, determinatosi come necessario, posto che il testicolo superstite (essendo l'altro stato coinvolto in un precedente intervento in giovane età) era risultato affetto da carcinoma e doveva essere rimosso. Pertanto, ha ritenuto che la conseguenza causalmente riconducibile all'incompleta o intempestiva informazione è il non aver potuto esercitare il diritto di scegliere tra le più opzioni possibili e alternative in relazione non tanto all'intervento di resezione testicolare, necessario in quanto salvavita, ma al momento nel quale sottoporsi all'intervento o, per meglio dire, al fatto di non aver potuto scegliere di sottoporsi alla pratica di crioconservazione dei gameti prima dell'intervento in vista di un futuro accesso a una pratica di procreazione assistita, rinviando l'intervento.

12.5. Sotto questo profilo la sentenza impugnata ha ritenuto corretto quanto statuito dal Tribunale nel rilevare che il paziente non aveva né allegato, né fornito la prova che, qualora fosse stato reso edotto della opportunità di accedere alla conservazione del liquido seminale prima di sottoporsi all'intervento chirurgico di resezione testicolare, avrebbe deciso di non sottoporsi all'intervento, resosi a quel tempo necessario, allo scopo di procedere preventivamente alla crioconservazione dei gameti. Per tale ragione la Corte di merito ha ritenuto infondata la tesi del ricorrente che presuppone un danno *in re ipsa* per il caso di violazione del diritto all'autodeterminazione, citando copiosa giurisprudenza formatasi sul punto. In sintesi, il giudice dell'appello ha ritenuto che, anche ove fosse mancato l'adempimento dell'obbligo



informativo sulla possibilità di accedere alla crioconservazione del liquido seminale (ritenuto invece sussistente in altra parte della motivazione oggetto di censura nel primo motivo), non è stato allegato che il paziente avrebbe optato per il differimento dell'intervento salvavita, e ciò ai fini della prova dell'elemento controfattuale il cui onere grava sulla parte deducente.

12.6. I principi applicati, pertanto, sono conformi a quanto indicato sin qui dalla giurisprudenza in termini di giudizio controfattuale da farsi in relazione all'omesso consenso informato.

12.7. Sul medesimo punto in discussione, il ricorrente, nella seconda parte del motivo adduce che il suddetto elemento avrebbe potuto essere comunque provato per mezzo delle prove per testi non ammesse dal giudice di primo grado, su cui ha insistito in sede di appello. Tuttavia tale deduzione, per essere ammissibile in sede di scrutinio di legittimità, avrebbe dovuto essere specifica e, quindi, riferita a uno o più capitoli di prova contenenti la suddetta circostanza, il che non si evince dai capitoli di prova indicati nelle memorie istruttorie di primo grado, come correttamente rilevato dalla impugnata sentenza che, invece, confermando la statuizione del primo giudice, ha escluso la rilevanza della prova orale in quanto incentrata sul disagio (danno) subito *ex post* dal ricorrente per essere divenuto sterile dopo l'intervento chirurgico, avendo da sempre coltivato il desiderio di paternità, ma non sulla intenzione di differire l'intervento per accedere alla pratica di crioconservazione del liquido seminale.

12.8. La motivazione resa dalla Corte di merito, pertanto, appare del tutto in linea con il giudizio controfattuale richiesto nel caso concreto e insindacabile quanto alle valutazioni svolte, oltre che logicamente coerente e corrispondente al cd minimo costituzionale di cui a Cass. S.U. 8053/2014.



13. Stante l'infondatezza e, per taluni aspetti in ultimo evidenziati, l'inammissibilità del secondo motivo, risulta ininfluyente l'esame degli ulteriori motivi primo e terzo, risultando essi assorbiti dalle superiori considerazioni, posto che attengono a ulteriori statuizioni di infondatezza della domanda che si aggiungono, come autonome ragioni del decidere, a quella sopra considerata in termini di mancata prova del nesso causale da parte del ricorrente nei termini sopra precisati.
14. Poiché la sentenza risulta sorretta da diverse "*rationes decidendi*", distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficienti a giustificare la decisione adottata (prestazione di un idoneo consenso informato prima dell'intervento e inutilità della conservazione del seme in un soggetto affetto da aspermia), la ritenuta infondatezza del motivo di ricorso attinente alla ritenuta mancata allegazione della volontà di sottoporsi, ove informato, alla procedura di crioconservazione del liquido seminale, che nel contesto della causa si presenta quale ragione più liquida del rigetto della domanda, rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti alle altre censure formulate con i motivi primo e terzo, la fondatezza delle quali non risulterebbe - in ipotesi - in nessun caso idonea a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata in questa sede infondata (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 15399 del 13/06/202018; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 5102 del 26/02/2024).
15. Il quarto motivo deduce, in sostanza, il vizio di omessa pronuncia in punto di liquidazione del risarcimento richiesto. Il motivo è inammissibile per come formulato, perché la domanda in questione non è stata esaminata dalla Corte d'appello in quanto assorbita dal rigetto della domanda in punto di *an debeat*. L'interesse del soccombente a impugnare e il conseguente suo onere è esteso, ma al contempo limitato, alle sole *rationes decidendi* poste a base della sentenza, e



quindi non coinvolge le questioni su cui questa non si è pronunciata. Peraltro, è lo stesso ricorrente ad auspicare che sulla domanda di risarcimento dei danni si pronunci il giudice del rinvio, in caso di accoglimento della censura relativa all'*an*.

16. Con il quinto motivo il ricorrente censura altresì il capo della sentenza che ha statuito in punto di spese di lite, deducendo il vizio di nullità della sentenza (viene infatti richiamato l'art. 360 n. 4 c.p.c.), per la violazione degli articoli 93 c.p.c. e 13 d.P.R. 115/2002. Tale censura è altrettanto inammissibile, in quanto, oltre a non essere argomentata, appare come un non motivo, essendo collegata all'ipotetica e auspicata riforma della sentenza impugnata nei sensi invocati dal ricorrente.
17. Conclusivamente, il ricorso va rigettato quanto al secondo motivo, rimanendo assorbiti il primo e terzo motivo, e dichiarando inammissibili il quarto e il quinto, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come di seguito sulla base delle tariffe in uso; sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo per il contributo unificato, ove dovuto.
18. Va disposto che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso quanto al secondo motivo, assorbiti i motivi primo e terzo, dichiarati inammissibili il quarto e il quinto.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore



importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone l'oscuramento dei dati come in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 8/01/2026.

Il Presidente
Antonietta Scrima

